

Ufficio Emittenti Radiotevisive

**CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA AD IMPRESE DI DIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE
PER L'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DEL REPERTORIO MUSICA**

Rilasciate a

..... con sede incapitale sociale....., iscritta al Registro delle Imprese di
..... al n., codice fiscale e Partita IVA.....rappresentata da
.....nella qualità di legale rappresentante, qui di seguito Licenziataria.

Premesso che

- La Licenziataria svolge in Italia attività di comunicazione al pubblico via satellite di programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni e sotto la propria responsabilità.
- La Licenziataria intende utilizzare opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE (di seguito “repertorio Musica di SIAE”) nel palinsesto dei seguenti canali e relative versioni shiftate (TS):
 - a)
 - b) *[inserire denominazione canali al momento del rilascio]*
 - c)
- Detti canali sono diffusi via satellite in forma codificata in forma non codificata.
- La Licenziataria svolge non svolge attività di gestore di piattaforma a pagamento che include, oltre ai canali editi dalla Licenziataria, anche canali editi da altre imprese di diffusione televisiva.

La Licenza viene rilasciata alle seguenti condizioni:

CAPO I

Premesse e allegati

Articolo 1.

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Licenza.

CAPO II

Autorizzazioni concesse, repertorio e compenso

Articolo 2.

Con la presente Licenza, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 16, 16 bis, 61 e 180 (come novellato da ultimo con L. n. 172 del 4 dicembre 2017), nonché in considerazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 35 del 15 marzo 2017 e successive modificazioni, SIAE per conto di associati, mandanti ed aventi diritto concede alla Licenziataria, con validità per l'intera impronta coperta dai satelliti utilizzati e per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in premessa e per il repertorio individuato agli artt. 8 e 32 della presente Licenza, l'autorizzazione:

- a) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva via satellite a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE ed utilizzate dal vivo;
- b) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva via satellite, a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE, registrate su supporti di qualsiasi tipo (fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore);
- c) alla registrazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE che la Licenziataria realizza per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla attività di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva via satellite, a propria cura o a cura di terzi, con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni e fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (esclusa comunque la registrazione in "opere cinematografiche e assimilate" di cui agli artt. 44-50 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni);
- d) alla esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE, dal vivo o mediante l'uso di registrazioni effettuate legittimamente anche da terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: l'esecuzione, rappresentazione o recitazione (i) sia organizzata direttamente dalla Licenziataria o tramite soggetti terzi di cui la Licenziataria stessa si avvalga; (ii) si svolga negli studi della Licenziataria o in studi di terzi di cui la Licenziataria si avvalga, o ancora si svolga in luogo aperto ed

Ufficio Emittenti Radiotelevisive

accessibile, ma in ogni caso a condizione che l'accesso del pubblico nei detti studi o luoghi aperti sia gratuito e avvenga nei ristretti limiti delle esigenze funzionali del programma.

La predetta autorizzazione non si estende ad altre forme di pubblica esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE effettuate, in via esemplificativa ma non esaustiva, nel corso di manifestazioni pubbliche ovvero a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico. Tali forme di utilizzazione dovranno essere da SIAE preventivamente e separatamente autorizzate.

Articolo 3.

Con la presente Licenza SIAE autorizza, inoltre, la Licenziataria per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in Premessa:

- a) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE tramite diffusione televisiva in tecnica digitale a condizione che la comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella via satellite autorizzata ai sensi dell'art. 2, a condizione che i ricavi connessi a tali modalità di utilizzazione vengano dichiarati e computati fra i proventi disciplinati dal successivo art. 12;
- b) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE attraverso i siti web di cui la Licenziataria è titolare, a condizione che la comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella via satellite autorizzata ai sensi dell'art. 2;
- c) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE attraverso i siti web di cui la Licenziataria è titolare, in modalità catch up, da intendersi quale servizio che mette a disposizione del pubblico gratuitamente i programmi entro i sette giorni successivi alla loro prima diffusione televisiva, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- d) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE attraverso eventuali altri mezzi di diffusione di cui la Licenziataria sia titolare o abbia comunque la disponibilità, con esclusione delle fattispecie specificatamente disciplinate dagli artt. 4 e 5 alle seguenti condizioni:
 - (i) la comunicazione al pubblico delle opere – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*) con quella via satellite autorizzata ai sensi dell'art. 2;
 - (ii) i ricavi connessi alle utilizzazioni attraverso detti eventuali altri mezzi di diffusione vengano dichiarati e computati tra i proventi disciplinati dal successivo art. 12.

Ufficio Emittenti Radiotelesive

Articolo 4.

1. E' esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE, in modalità streaming on demand, downloading e catch up fuori dal caso di cui alla lettera c) del precedente art. 3, tramite l'accesso – a titolo gratuito o a pagamento – su siti web di cui la Licenziataria è titolare. Tali forme di utilizzazione devono essere autorizzate con separata licenza.

2. E', altresì, esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE su canali disponibili esclusivamente in webcasting, tramite l'accesso – a titolo gratuito o a pagamento – ai siti web di cui la Licenziataria è titolare, con programmazione predefinita (di flusso continuo ovvero con contenuti video non individualmente accessibili). Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata licenza.

Articolo 5.

E', infine, esclusa dalla presente autorizzazione la comunicazione al pubblico di opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE attraverso qualsiasi mezzo di diffusione radiofonica. Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata licenza.

Articolo 6.

1. Nel caso in cui i palinsesti oggetto della presente Licenza siano inclusi in tutto o in parte nelle offerte di altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni attraverso una qualsiasi piattaforma trasmissiva, la Licenziataria si obbliga ad informare gli operatori broadcasting e di telecomunicazioni in questione che dovranno ottenere apposita, separata licenza da SIAE e corrispondere ad essa i compensi calcolati sugli specifici e distinti ricavi loro derivanti dalle utilizzazioni del repertorio SIAE realizzati in ragione dell'attività svolta.

2. I corrispettivi percepiti dalla Licenziataria in ragione dell'inclusione dei palinsesti oggetto della presente Licenza nelle offerte di altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni ai sensi del comma precedente costituiranno componenti della base per il calcolo del compenso SIAE di cui al successivo art. 12, comma 1 n. 3.

Articolo 7.

1. Sono sempre fatti salvi i diritti morali degli autori.

Ufficio Emittenti Radiotelesive

2. Le opere oggetto della presente Licenza dovranno, inoltre, essere utilizzate - integralmente o parzialmente - nella forma originale, nel rispetto delle buone norme dell'arte e della tecnica e ne saranno consentiti unicamente gli adattamenti, le modificazioni e le soppressioni richiesti dalle particolari esigenze del mezzo televisivo e che non incidano su elementi creativi dell'opera.

3. La Licenziataria si obbliga, inoltre, ad annunciare e/o indicare il nome degli autori delle opere utilizzate ai sensi della presente Licenza ogniqualevolta ciò non sia impedito da obiettive esigenze tecnico-funzionali di programmazione.

Articolo 8.

1. Appartengono al repertorio Musica di SIAE i seguenti tipi di opere:

a) le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari, i brani musicali staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe con esclusione delle opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili utilizzati anche in forma parziale o eseguite in forma concertistica di durata superiore a 10 minuti (compresi nel repertorio Lirica di SIAE) dei brani musicali di operette, riviste ed opere analoghe utilizzati in forma scenica (compresi nel repertorio DOR di SIAE);

b) le composizioni musicali di qualsiasi genere – compreso il relativo eventuale testo letterario – inserite nella colonna sonora delle opere cinematografiche ed assimilate.

2. Sul sito SIAE all'indirizzo www.siae.it sono consultabili gli elenchi delle opere amministrare con indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l'elenco degli accordi di rappresentanza conclusi dalla SIAE.

3. Sul medesimo sito sarà consentito alla Licenziataria l'accesso ad ulteriori informazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n.35.

Articolo 9.

Indipendentemente dalla presente Licenza, la Licenziataria – o chi per essa – dovrà direttamente ottenere il preventivo esplicito consenso degli aventi diritto per l'utilizzazione di opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE:

a) a fini pubblicitari, come nel caso di musiche inserite in spot pubblicitari o comunque di abbinamento ripetuto di una determinata composizione musicale ad un determinato messaggio pubblicitario, fatta eccezione per:

Ufficio Emittenti Radiotelesive

(i) gli annunci dei programmi, dei canali e dell'offerta della Licenziataria, a condizione che siano trasmessi sui canali della Licenziataria e/o sui siti web di cui la Licenziataria è titolare. Nel solo caso in cui i canali satellitari della Licenziataria siano diffusi esclusivamente in forma codificata su piattaforma a pagamento, gli annunci dei programmi e dell'offerta della Licenziataria potranno essere trasmessi sugli altri canali diffusi esclusivamente via satellite e in forma codificata sulla medesima piattaforma. In nessun caso gli annunci dell'offerta potranno contenere l'indicazione del relativo prezzo.

(ii) i messaggi di utilità sociale;

b) come segnali giornalieri di inizio o di termine delle trasmissioni della Licenziataria o come sigle o segnali identificativi di rubriche fisse proprie della Licenziataria;

c) con lo scorrimento a video dei testi letterari in contemporanea all'esecuzione di una determinata composizione musicale (es. KARAOKE).

Articolo 10.

Ai fini delle autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza resta inteso che: (i) le predette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono sempre assentite con esclusione della possibilità di download; (ii) le dette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono altresì assentite con l'espressa limitazione e vincolo che il repertorio Musica di SIAE (e ciascuna opera o brano musicale che ne faccia parte) risulti sempre come non separabile dal programma televisivo nell'ambito del quale esso è utilizzato; (iii) le dette autorizzazioni non si estendono in alcun modo alle utilizzazioni dei repertori SIAE diversi dal repertorio Musica per le quali dovrà essere acquisita separata preventiva autorizzazione; (iv) per comunicazione al pubblico "a cura di terzi" o quella effettuata attraverso mezzi di cui la Licenziataria abbia la "disponibilità", si intende la comunicazione al pubblico effettuata dalla Licenziataria stessa con l'utilizzo della mera fornitura (ad opera dei terzi) di attrezzature fisiche atte a rendere possibile la predetta comunicazione, restando per contro inteso che l'utilizzo da parte della Licenziataria di servizi erogati da terzi che non abbiano mera natura strumentale alla fornitura delle attrezzature fisiche comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6.

Articolo 11.

1. Come corrispettivo delle utilizzazioni delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE definito all'art. 8 ed effettuate ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza, la Licenziataria verserà a SIAE un compenso annuo calcolato percentualmente sui "Proventi dei canali televisivi" realizzati nel medesimo anno.

Ufficio Emittenti Radiotelesive

2. Ferme le previsioni del successivo art. 15, la misura dell'aliquota percentuale è determinata in base alla tipologia di ciascuno dei palinsesti adottati dalla Licenziataria al momento della sottoscrizione della presente Licenza e secondo i parametri previsti all'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 12.

1. Per "Proventi dei canali televisivi" si intendono i ricavi risultanti, per ogni anno di validità della presente Licenza e riferibili ai palinsesti e/o ai programmi oggetto della medesima, dal bilancio certificato della Licenziataria nonché da quello della concessionaria incaricata della raccolta pubblicitaria e relativi:

- 1) ai ricavi/canoni da abbonamento di qualsiasi natura;
- 2) ai corrispettivi ricavati da operatori di piattaforma per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei canali televisivi della Licenziataria;
- 3) ai corrispettivi ricavati da altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei palinsesti della Licenziataria, secondo le modalità descritte all'art. 6;
- 4) ai corrispettivi per la diffusione, effettuata ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza, di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità telematica, versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità televisiva);
- 5) ad ogni altro introito, provento o corrispettivo connesso all'attività di diffusione televisiva autorizzata con la presente Licenza.

2. Resta inteso che in tutte le classi di proventi sopra disciplinate devono essere computati anche il valore di contratti di *bartering*, o cambio merci, eventualmente stipulati con altri operatori o con enti o ditte inserzioniste, nonché gli introiti, i proventi e i corrispettivi che la Licenziataria dovesse, per qualunque ragione, non esporre o ridurre per via di una qualunque forma di compensazione o permuta o ancora in virtù di cessioni non effettuate al *fair value* (anche in forma di cartolarizzazione o *factoring*), rinuncia, minore valutazione o svalutazione (o operazioni assimilabili).

Articolo 13.

Sugli introiti di cui al punto 1) del comma 1 del precedente art. 12 risultanti dal bilancio della Licenziataria potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario esclusivamente nei seguenti casi:

- a) canoni devoluti alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in ragione delle peculiarità del servizio;

Ufficio Emittenti Radiotelevisive

b) ricavi da abbonamento realizzati da editori che esercitano al contempo attività di gestore di una piattaforma a pagamento (fornitore di pacchetto), in ragione dei correlati oneri di gestione ed investimenti tecnologici.

Articolo 14.

1. Con riferimento agli introiti di cui al punto 4) del comma 1 del precedente art. 12, ove la Licenziataria dichiara, sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 2), di avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità, in considerazione delle spese di raccolta e dei costi di agenzia sarà applicato un abbattimento forfettario nella misura del 35%. Tale abbattimento verrà applicato sugli introiti risultanti dal bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio o certificati da soggetto idoneo a rappresentare la medesima concessionaria con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai palinsesti e/o ai programmi diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza e per la quota parte ad essa imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione radiotelevisiva. In nessun caso l'incidenza del suddetto abbattimento potrà eccedere il 20% dei ricavi pubblicitari riferibili ai palinsesti e/o ai programmi oggetto della presente Licenza iscritti nel bilancio della Licenziataria.

2. Nel caso in cui la Licenziataria dichiara, sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 3), di non avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità e di provvedere direttamente alla raccolta, sarà applicato in considerazione delle relative spese, un abbattimento forfettario dei ricavi pubblicitari iscritti nel bilancio della Licenziataria e rilevanti ai sensi della presente Licenza nella misura del 20%.

3. L'applicazione degli abbattimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è subordinata alla produzione da parte della Licenziataria della documentazione richiamata negli artt. 20 e 21, fermo quanto disposto dall'art. 27.

Articolo 15.

1. Per le utilizzazioni del repertorio Musica di SIAE, effettuate ai sensi e nei limiti di cui alla presente Licenza e tenuto conto delle caratteristiche dei palinsesti della Licenziataria nonché del disposto di cui all'Allegato 1 l'aliquota percentuale del corrispettivo di cui all'art. 11 è fissata:

- nel per il canale

- nel per il canale *[da compilare al momento del rilascio]*

- nel per il canale

Ufficio Emittenti Radiotelevisive

2. Tali percentuali sono applicate, per ciascun canale in versione standard (non TS), ai relativi proventi come definiti agli artt. 12, 13 e 14.
3. Per ciascuna versione TS di uno o più canali oggetto della presente Licenza, la Licenziataria corrisponderà a SIAE un importo pari al compenso determinato con riferimento al corrispondente canale in versione standard (non TS) ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, e commi 1 e 2 del presente articolo moltiplicato per 0,25.
4. Qualora, nel periodo di validità della presente Licenza, i palinsesti adottati dalla Licenziataria subiscano sostanziali modificazioni tali da mutarne definitivamente l'assetto – e quindi con esclusione delle variazioni temporanee - con salvezza di quanto disposto dal successivo art. 18, è tenuta a fornire tempestiva comunicazione a SIAE delle modifiche intervenute. La misura dell'aliquota di compenso applicata ai canali che hanno subito modifiche di palinsesto sarà, quindi, riesaminata sulla base delle modifiche apportate ai palinsesti e dei parametri previsti all'Allegato 1. Qualora, a seguito del riesame, venga definita una diversa aliquota percentuale, la stessa sarà applicata per il calcolo del compenso dovuto in relazione ai canali che hanno subito modifiche di palinsesto a far data dal momento in cui sono intervenute le modifiche per il periodo residuo di validità della Licenza.
5. La Licenziataria si obbliga, altresì, a comunicare a SIAE - tempestivamente e comunque prima dell'avvio della relativa trasmissione - l'attivazione o l'acquisizione di nuovi canali con palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni e sotto la propria responsabilità al fine di ottenere da SIAE la specifica e separata licenza necessaria per la relativa diffusione.

Articolo 16.

1. Nel caso in cui la Licenziataria svolga la propria attività di comunicazione al pubblico delle opere del repertorio Musica di SIAE tramite diffusione televisiva a propria cura o a cura di terzi attraverso un servizio di Pay per View (PPV), essa si obbliga a dichiarare, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21 e fermo il disposto dell'art. 24 della presente Licenza, gli specifici ed ulteriori ricavi riferibili alla suddetta attività di messa a disposizione del pubblico a pagamento.
2. Sui ricavi da PPV potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario in considerazione delle spese di gestione del servizio del relativo incasso da parte della Licenziataria.
3. I ricavi da PPV saranno, quindi, ripartiti tra le diverse tipologie di utilizzazione di seguito indicate, ove presenti nella specifica programmazione della Licenziataria: ricavi da PPV per concerti, eventi e spettacoli

Ufficio Emittenti Radiotelevisive

musicali; ricavi da PPV per opere cinematografiche ed assimilate; ricavi da PPV per competizioni ed eventi sportivi.

4. All'importo dei ricavi da PPV come determinato ed imputato ai sensi dei commi precedenti si applicheranno le seguenti aliquote percentuali di compenso:

- 4,75% alla quota riferibile a PPV per concerti, eventi e spettacoli musicali;
- 2,30% alla quota riferibile a PPV per opere cinematografiche ed assimilate;
- 0,22% alla quota riferibile a PPV per competizioni ed eventi sportivi.

Con riferimento alle utilizzazioni di cui ai commi precedenti, la Licenziataria si obbliga a fornire, oltre ai dati di cui all'art. 25 della presente Licenza, anche il numero degli accessi PPV paganti ed effettivamente pagati per ciascuna opera oltre al prezzo unitario di ciascuna opera offerta.

Articolo 17.

Con riferimento alle utilizzazioni di cui all'art. 3 lett. b) e c), ove effettivamente intervenute, è dovuta una maggiorazione unica annua nella misura dell'1% del compenso annuale come determinato ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15.

Articolo 18.

1. SIAE si riserva di effettuare, con cadenza almeno annuale, verifiche della composizione del bouquet dei canali della Licenziataria, oltre che della tipologia dei palinsesti di questi ultimi. Giusto il disposto dell'art.15, le verifiche effettuate saranno funzionali - oltre che al rilascio di eventuali nuove, separate autorizzazioni - anche all'eventuale aggiornamento delle aliquote applicate ai canali editi dalla Licenziataria.

2. I risultati delle verifiche condotte sulle aliquote saranno immediatamente comunicati alla Licenziataria che potrà, entro 30 gg decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito delle verifiche, far pervenire a SIAE proprie osservazioni e considerazioni. La misura delle aliquote individuate al comma 1 dell'art.15 sarà aggiornata secondo gli esiti delle verifiche condotte da SIAE ed in considerazione delle osservazioni a riguardo prodotte dalla Licenziataria. Non verranno prese in considerazione osservazioni fondate su variazioni temporanee dei palinsesti della Licenziataria.

Articolo 19.

1. Per ogni anno di validità della presente Licenza il compenso annuale, come determinato dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 15, sarà corrisposto, maggiorato di IVA, in sei acconti bimestrali il cui versamento dovrà essere

Ufficio Emittenti Radiotelesive

effettuato entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di competenza; tuttavia la Licenziataria si obbliga a corrispondere a SIAE l'acconto relativo all'ultimo bimestre di ogni anno entro il giorno 15 del mese di dicembre dello stesso anno. Il compenso annuale sarà sempre provvisoriamente calcolato sulla base del compenso annuale definitivo dell'anno precedente, salvo conguaglio da determinare secondo le disposizioni degli artt. 20 e 21 e del comma 1 dell'art. 22 e da corrispondere in unica soluzione secondo il disposto del comma 2 dell'art. 22.

2. I pagamenti verranno effettuati presso:

[inserire coordinate bancarie SIAE al momento della compilazione]

Articolo 20.

1. La Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE copia del proprio bilancio definitivo certificato, relativo ad ogni singolo esercizio, entro 45 giorni dall'approvazione nei termini di legge (120/180 giorni decorrenti dalla chiusura dell'esercizio sociale).

2. Il termine di cui al comma 1, in ragione della data di chiusura al..... dell'esercizio della Licenziataria, scade il giorno..... dell'esercizio successivo a quello di competenza. *[Inserire al momento della compilazione]*

3. Ove il bilancio non contenga tutte le informazioni necessarie per l'esatta identificazione dei ricavi realizzati come definiti ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del comma 1 dell'art. 12 ed all'art. 16 e per l'individuazione delle quote dei suddetti ricavi riferibili a ciascuno dei canali oggetto della presente Licenza, dovrà essere inderogabilmente accompagnato da idonea certificazione integrativa sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale della Licenziataria.

Articolo 21.

1. Con riferimento ai ricavi pubblicitari, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 12, la Licenziataria, giusto il disposto dell'art. 14, si obbliga altresì inderogabilmente a far pervenire a SIAE, unitamente al bilancio e nei medesimi termini e modalità di cui al precedente art. 20, per ogni anno di validità della presente Licenza, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui la Licenziataria si avvalga di separata concessionaria di pubblicità: dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 2) ai sensi del precedente art. 14, comma 1; copia del bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio, con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai programmi e/o ai palinsesti diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente

Ufficio Emittenti Radiotevisive

Licenza, e per la quota parte ad essi imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione; ogni ulteriore certificazione, dichiarazione e/o documentazione, propria e/o della concessionaria di pubblicità, utile all'esatta identificazione dei ricavi stessi realizzati;

b) nel caso in cui la Licenziataria non si avvalga di separata concessionaria di pubblicità: dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 3) ai sensi del precedente art. 14 comma 2.

2. Qualora la Licenziataria eserciti altre attività oltre a quella di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva via satellite e alle altre forme di comunicazione al pubblico autorizzate dalla presente Licenza, essa si impegna a documentare distintamente i ricavi acquisiti in relazione a dette forme di comunicazione al pubblico e quelli realizzati in relazione a ciascuna delle altre attività.

Articolo 22.

1. Acquisita la documentazione di cui ai precedenti artt. 20 e 21 e salvo il disposto del successivo art. 27, SIAE effettuerà il calcolo del conguaglio e ne darà comunicazione scritta alla Licenziataria.

2. Salvo, in ogni caso, l'adeguamento degli acconti sui compensi in scadenza, il conguaglio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di SIAE.

Articolo 23.

Nel caso in cui la Licenziataria svolga attività di gestore di piattaforma è tenuta - quale fornitore di pacchetto televisivo ed in relazione alla diffusione delle opere del repertorio Musica di SIAE per il tramite della medesima piattaforma - al versamento di un compenso aggiuntivo annuale il cui ammontare potrà essere determinato, fermo il disposto dell'art. 24, sulla base delle informazioni di cui agli artt. 12, 13, 20 e 21 ed in considerazione del numero dei canali editi dalla Licenziataria ed editi da terzi presenti sulla piattaforma nell'esercizio di competenza.

Articolo 24.

Le modalità di fornitura, acquisizione ed elaborazione delle informazioni di cui agli artt. 12, 13, 16, 20 e 21 potranno essere oggetto di specifica negoziazione tra le parti da condurre in buona fede anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

CAPO III

Reportistica e sanzioni

Articolo 25.

1. Al fine di consentire la corretta individuazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE utilizzate, la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione ai titolari dei diritti, la Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE report mensili, analitici e completi delle programmazioni effettuate nel periodo di riferimento.

2. I report mensili devono contenere l'intera programmazione giornaliera della Licenziataria, separatamente per ciascun canale oggetto della presente Licenza ed al lordo di ogni elemento interstiziale nonché delle informazioni relative alle utilizzazioni di cui all'art. 9.

I report devono, in particolare, dare completa evidenza di tutte le opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE contenute in ciascun programma e, per ciascuna di esse, dei dati di seguito riportati:

- 1) nomi degli Autori;
- 2) titolo italiano ed eventuale titolo originale dell'opera nonché del programma o trasmissione, con esatta identificazione dell'episodio nel caso di opere assimilate a quelle cinematografiche di carattere seriale;
- 3) durata dell'opera e durata effettiva della relativa utilizzazione con indicazione della categoria d'uso nonché del fatto che si tratti di una prima utilizzazione o di una replica;
- 4) per le opere cinematografiche ed assimilate, il nome del regista e l'indicazione del produttore, del Paese e dell'anno di produzione.

3. I report completi di tutte le informazioni come sopra descritte ed enumerate, dovranno pervenire a SIAE con cadenza mensile: (i) entro il giorno 28 del secondo mese successivo a quello di riferimento e (ii), in ogni caso, entro e non oltre il termine massimo di novanta giorni da ciascun giorno di utilizzazione.

4. Il mancato rispetto degli obblighi disciplinati dal presente articolo, sia per quanto attiene alla completezza delle informazioni, che per quanto attiene al rispetto dei termini previsti per la fornitura dei report al par. (ii) del comma precedente nonché la fornitura di dati falsi o erronei comportano l'applicazione di una penale che sarà computata nella misura dello 0,14% per ciascun giorno di ritardo dalla data di scadenza dei novanta giorni prevista al comma 3 del presente articolo o da quella del ricevimento della comunicazione di SIAE relativa alla incompletezza, falsità o erroneità dei dati forniti. In tal caso, ferme le sanzioni sopra previste, SIAE procederà a diffidare la Licenziataria a fornire dati completi e a rettificare i dati erronei entro un termine massimo di 30 giorni. Qualora gli inadempimenti oggetto del presente comma permangano,

Ufficio Emittenti Radiotelesive

costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza ai sensi del D.Lgs. 35/17. SIAE darà comunicazione della risoluzione della Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio Musica di SIAE. Nel caso di fornitura di dati falsi, non appena completate le necessarie verifiche, SIAE potrà inviare direttamente alla Licenziataria la predetta comunicazione di risoluzione della Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. Resta salvo il diritto di SIAE di trattenere i compensi fino a tale momento percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni derivati dalla violazione dei suddetti obblighi in relazione alla mancata e/o tardiva individuazione delle opere utilizzate, ovvero alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate.

Articolo 26.

1. Nel caso in cui la Licenziataria faccia pervenire a SIAE report delle programmazioni nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 par. (i) dell'art. 25 ed utilizzando il form e la piattaforma che saranno messi a disposizione da SIAE presso il sito internet www.siae.it, previa autenticazione, è riconosciuta una deduzione premiale a valere sul compenso complessivo annuo dovuto determinata nella misura del 6%.

2. L'applicazione della deduzione premiale avrà luogo al momento del calcolo del conguaglio di cui al comma 1 dell'art. 22, senza effetto sull'adeguamento degli acconti in scadenza.

3. Resta inteso che la Licenziataria decadrà dal diritto alla deduzione premiale nel caso in cui il report, pur essendo fornito attraverso il form e la piattaforma messi a disposizione da SIAE, sia tardivo, incompleto o contenga dati falsi o erranei.

Articolo 27.

1. Fermo il disposto dell'art. 24, il mancato rispetto da parte della Licenziataria degli obblighi di fornitura dei bilanci e della documentazione prevista dagli artt. 20 e 21 della presente Licenza, indispensabili per la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione agli aventi diritto, nonché la fornitura di dati falsi o erranei, comportano l'applicazione di una penale che sarà computata nella misura dello 0,14% per ciascun giorno di ritardo dalla data di scadenza del termine previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 20 o da quella del ricevimento della comunicazione di SIAE relativa alla incompletezza, falsità o erroneità dei dati

Ufficio Emittenti Radiotelevisive

e/o dei documenti forniti. In tal caso, ferme le sanzioni sopra previste, SIAE procederà a diffidare la Licenziataria a fornire dati completi e a rettificare i dati erronei entro un termine massimo di 30 giorni. Qualora gli inadempimenti oggetto del presente comma permangano, costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza ai sensi del D.Lgs. 35/17. SIAE darà comunicazione della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio Musica di SIAE. Nel caso di fornitura di dati falsi, non appena completate le necessarie verifiche, SIAE potrà inviare direttamente alla Licenziataria la predetta comunicazione di risoluzione della Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2. Resta salvo il diritto di SIAE di trattenere i compensi fino a tale momento percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni derivati dalla violazione dei suddetti obblighi in relazione alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi dovuti ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate.

Articolo 28.

1. In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dagli artt. 19 comma 1 e 22 comma 2 di questa Licenza, SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento.

2. Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore di SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

3. La Licenziataria sarà tenuta, altresì, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto di SIAE - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - di risolvere la presente Licenza, previa relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita ai sensi degli artt. 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

CAPO IV

Disposizioni finali e durata

Articolo 29.

1. La Licenziataria si obbliga a consentire a SIAE – attraverso una delle primarie società di revisione contabile ed a spese di SIAE – ogni controllo delle proprie scritture e documentazioni amministrative nonché dei processi e delle procedure aventi rilevanza per l'applicazione delle clausole della presente Licenza.
2. Resta inteso che, per tale controllo, SIAE farà pervenire alla Licenziataria un preavviso in tempi ragionevoli e che le operazioni di controllo avverranno negli orari abituali di ufficio per i giorni occorrenti al loro espletamento, senza estrazione di copia della documentazione visionata e senza che le verifiche arrechino impedimento alla normale attività della Licenziataria: in tal senso gli incaricati SIAE concorderanno con la Licenziataria le modalità di accesso e di verifica. L'attività di controllo sarà soggetta all'obbligo del segreto aziendale e della riservatezza nei confronti della Licenziataria.

Articolo 30.

Per le autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza e nei limiti della stessa, anche rispetto ai criteri di determinazione dei compensi, SIAE manleva la Licenziataria dai danni derivanti da difetto di autorizzazione, ad eccezione di quelli derivanti da eventuali azioni per la tutela del diritto morale dell'autore o di altri tipi di diritti non amministrati da SIAE fino ad un importo massimo complessivo annuo non superiore all'ultimo compenso annuale corrisposto dalla Licenziataria.

Articolo 31.

1. La presente Licenza rilasciata da SIAE ha decorrenza dal e cesserà il
[durata da 1 a 3 anni]
2. L'efficacia della presente Licenza è, tuttavia, sospensivamente condizionata al versamento del primo acconto sul compenso annuo provvisoriamente determinato con riferimento al primo esercizio di validità della Licenza ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15.
3. SIAE e la Licenziataria si impegnano ad attivare ogni opportuno contatto per la rinnovazione delle Condizioni di Licenza relative alla utilizzazione delle opere appartenenti al repertorio Musica di SIAE almeno tre mesi prima della scadenza della presente Licenza.

Ufficio Emittenti Radiotevisive

4. Nelle more della negoziazione e per un termine massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza fissata dal comma 1 del presente articolo continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui alla presente Licenza sia pur con salvezza degli effetti che deriveranno dal nuovo rilascio.

5. Decorso inutilmente il termine di sei mesi previsto al comma precedente, la presente Licenza non spiegherà più alcun effetto e le utilizzazioni delle opere del repertorio Musica di SIAE che ne sono oggetto dovranno ritenersi non più autorizzate.

Articolo 32.

1. Sono esclusi dalla presente Licenza i diritti d'autore legittimamente intermediati (anche pro quota su singole opere) da altri Organismi di Gestione Collettiva, con i quali SIAE non abbia accordi di rappresentanza. La Licenziataria dovrà pertanto rivolgersi ai suddetti Organismi per l'acquisizione del necessario consenso. Sul sito SIAE all'indirizzo www.siae.it è consultabile l'elenco degli accordi di rappresentanza conclusi dalla SIAE.

2. Sono, altresì, esclusi dalla presente Licenza i diritti spettanti:

- ai produttori fonografici ed altre categorie di aventi diritto ai sensi degli artt. 72 e 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- alle emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell'art. 79 della medesima legge;
- agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 della medesima legge.

Articolo 33.

E' fatto espressamente divieto di qualsiasi forma di sub-licenza. Qualora la Licenziataria non rispetti tale divieto, la presente Licenza si intenderà risolta, previa comunicazione di SIAE espressa nei termini di legge.

Articolo 34.

1. La Licenziataria prende atto che SIAE, in presenza di giustificati motivi, potrà variare unilateralmente una o più clausole della presente Licenza. In tal caso SIAE darà comunicazione scritta alla Licenziataria dell'intervenuta variazione, inviando "proposta di modifica unilaterale della Licenza" con un preavviso di 60 giorni. Entro tale termine la Licenziataria potrà recedere dalla presente Licenza.

2. SIAE offrirà di applicare alla Licenziataria, pur senza effetti retroattivi, condizioni migliorative delle Condizioni Generali di Licenza che, durante il periodo di vigenza delle medesime, fossero approvate ed applicate ad altri utilizzatori comparabili alla Licenziataria.

Ufficio Emittenti Radiotelesive

Articolo 35.

La Licenziataria dichiara di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato da SIAE, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico della stessa, e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui alla presente Licenza, manlevando SIAE per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della Licenziataria o di suoi eventuali collaboratori.

Articolo 36.

Per eventuali controversie in materia di interpretazione o applicazione delle clausole della presente Licenza, sarà competente il Foro di Roma con esclusione di ogni altra competenza, anche in via alternativa.

Articolo 37.

Ogni comunicazione relativa alla presente Licenza dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata:

Per la Licenziataria:

.....
.....
.....
.....

Per SIAE:

Viale della Letteratura 30
00144 Roma
pec:
ufficioemittentiradiotelesive@pec.siae.it

Articolo 38.

Su tutti i corrispettivi derivanti dalla presente Licenza è dovuta IVA ai sensi di legge, anche ove non specificato.

Articolo 39.

Sono allegati alla presente Licenza:

Allegato 1 - Percentuali di compenso per diritto di diffusione e diritto di registrazione ai fini della diffusione del repertorio Musica di SIAE come definito all'art. 8 della Licenza.

Ufficio Emittenti Radiotelevisive

Allegato 2 - Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di concessionaria esterna.

Allegato 3 - Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che non si avvalgono di concessionaria esterna.

Data

.....

PER ACCETTAZIONE

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)

.....

.....

**Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt.:
25, 27, 28, 30, 33, 34, 36.**

PER ACCETTAZIONE:

.....

**Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679**

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d'accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - Art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all'indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it

LA LICENZIATARIA

.....

Percentuali di compenso per diritto di diffusione e diritto di registrazione ai fini della diffusione del repertorio Musica di SIAE come definito all'art. 8 della Licenza.

Ai fini del calcolo del compenso annuale dovuto a SIAE per l'utilizzo del repertorio Musica da essa tutelato e definito all'art. 8 della Licenza, le percentuali di compenso da applicare alla base di calcolo, come determinata agli artt. 11, 12, 13 e 14 della Licenza sono le seguenti, in relazione alla natura dei palinsesti e alle modalità dell'utilizzazione della musica nel loro ambito, rispettivamente per l'attività di diffusione (**DIFF.**) e per quella di registrazione (**REG.**).

<u>repertorio Musica</u>	DIFFUSIONE	REGISTRAZIONE
I- Emittenti con palinsesti principalmente basati sulla diffusione di programmi con musica protagonista.	3,75	1,00
II- Emittenti con palinsesti basati sulla diffusione di programmi misti (di norma comprendenti anche programmi musicali, di arte varia, di intrattenimento, opere cinematografiche o assimilate, opere teatrali) con utilizzazioni di opere musicali e di opere appartenenti agli altri repertori SIAE.	2,60	0,70
III- Emittenti con palinsesti basati sulla diffusione di opere cinematografiche o assimilate a quelle cinematografiche provviste di musiche di commento per sottolineare immagini ovvero elementi drammaturgici di cui costituiscono necessario complemento.	2,10	0,20
IV- Emittenti con palinsesti basati sulla diffusione di programmi di uno specifico genere (a titolo	1,30	0,20

Ufficio Emittenti Radiotelevisive

<p>esemplificativo e non esaustivo: sport, finanza, motori, arte figurativa, moda, gastronomia, caccia, pesca, medicina) con forme di utilizzazioni musicali di sottofondo o complementari, con esclusione di programmi specificatamente musicali e/o opere cinematografiche o assimilate.</p>		
<p>V- Emittenti che diffondono esclusivamente notiziari generici o specifici (c.d. canali all news) ovvero esclusivamente televendite ossia programmi per loro natura privi di contenuti musicali se non in via occasionale e sporadica con utilizzazione di musica identificativa (es. sigle, stacchi, segnali di identificazione di rubriche fisse, intervalli, ecc.) e senza forme di utilizzazioni musicali di sottofondo o complementari.</p>	<p>0,45</p>	<p>0,05</p>
<p>VI- Emittenti che diffondono esclusivamente eventi sportivi in diretta o differita (con le eventuali repliche), con esclusione di ogni altro tipo di programma (musicale, intrattenimento, opere cinematografiche o assimilate, ecc.) con utilizzazione solo occasionale e sporadica di musica identificativa (es. sigle, stacchi, segnali di identificazione, intervalli, ecc.).</p>	<p>0,20</p>	<p>0,02</p>

Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di concessionaria esterna.

La/Il sottoscritta/o.....nata/o il..... a.....in qualità di legale rappresentante della Licenziataria..... rende la presente dichiarazione assumendone ogni responsabilità ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge civile e penale e, giusto il disposto degli artt. 12, 14, 20 e 21 della Licenza ed ai fini della relativa corretta applicazione,

DICHIARA

che la raccolta pubblicitaria relativa ai canali..... è stata effettuata nell'esercizio..... per il tramite della concessionaria.....

.....

Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che non si avvalgono di concessionaria esterna.

La/Il sottoscritta/o.....nata/o il..... a.....in qualità di legale rappresentante della Licenziataria..... rende la presente dichiarazione assumendone ogni responsabilità ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge civile e penale e, giusto il disposto degli artt. 12, 14, 20 e 21 della Licenza ed ai fini della relativa corretta applicazione,

DICHIARA

che la raccolta pubblicitaria relativa ai canali..... è stata effettuata nell'esercizio..... direttamente dalla Licenziataria e senza l'intervento di una concessionaria esterna.

.....